COMUNE DI COSEANO

PROVINCIA DI UDINE

Parere sulla Determinazione dell'Ufficio Unico del Personale n. 166/2024 del 6/05/202 avente ad oggetto: "**Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2024 . COMUNE DI COSEANO (UD). "**

Il Revisore dei Conti del Comune di Coseano (Ud), ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000

RICHIAMATI:

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;
- l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023 e sostituisce e disapplica l'art. 32 del CCRL 15/10/2018;
- l'art. 46, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la rideterminazione delle risorse variabili di cui all'art. 32 CCRL 15/10/2018 per le annualità 2021 e 2022;
- l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- l'art. 45, comma 15 del CCRL che stabilisce espressamente che l'art. 32 CCRL del 15/10/2018 viene interamente sostituito e disapplicato, eliminando pertanto la necessità di certificazione da parte del revisore delle voci stipendiali accessorie a carico del bilancio del comunale, come previsto invece dal precedente art. 32 c. 12;

CONSIDERATO, in merito alla sostenibilità della spesa di personale:

- che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, "*attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015*;

- che pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia da ultimo con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021;

RICORDATO che in merito alle modalità di calcolo va tenuto conto di quanto indicato, oltre che dalla normativa sopra richiamata:

- nella DGR 789 del 21/5/2021;
- nella DGR 561 DEL 22/4/2022;
- nella DGR 951 DEL 23/6/2023 che detta norme particolari proprio per tener conto degli effetti della spesa per i rinnovi contrattuali sul calcolo dell'indicatore-valore soglia;

VISTA la determina n.166 del 6/05/2024 del Responsabile dell'Ufficio Unico del Personale con la quale è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;

RILEVATO quindi che a decorrere dall'esercizio 2023 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle altre voci del salario accessorio può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 senza tenere conto di particolari tetti di spesa a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO che nella citata determina e negli allegati il Responsabile del Procedimento ha correttamente quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2023, di cui è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria;

VERIFICATO altresì che la spesa relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;

CERTIFICA

- Che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Coseano - anno 2024 di cui alla determina n. 166 del 6/05/2024 è stato correttamente quantificato sulla base di quanto indicato dalla norma contrattuale;
- Che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 – sostenibilità della spesa di personale.

Coseano 13 maggio 2024

Il Revisore
Dott. Antonio Gonano